

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,  
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI  
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON  
PERICOLOSI (C.D. “ETICHETTATI”) PRESSO I  
CENTRI DI RACCOLTA GESTITI DA GEOFOR  
S.P.A.**

**LOTTO 1 CIG 9526073C1D**

**LOTTO 2 CIG 95261034E1**

**GARA N. 110/2022**

**INTEGRATO IN DATA 20.01.2023**

## Sommario

Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	7
Articolo 4 (Rinnovo).....	8
Articolo 5 (Proroga tecnica).....	9
Articolo 6 (Personale).....	9
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	10
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	10
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	10
Articolo 10 (Subappalto).....	11
Articolo 11 (Inadempimenti e penali).....	12
Articolo 12 (Risoluzione).....	14
Articolo 13 (Recesso).....	16
Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto).....	16
Articolo 15 (Cessione del credito).....	16
Articolo 16 (Invalidità parziale).....	16
Articolo 17 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	16
Articolo 18 (Corrispettivo).....	17
Articolo 20 (Cauzione Definitiva).....	21
Articolo 21 (Polizza Assicurativa).....	22
Art. 22 (Clausola 231).....	23
Art. 23 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	23
Articolo 24 (Domicilio contrattuale).....	24
Articolo 25 (Riservatezza).....	24
Articolo 26 (Trattamento dei dati personali).....	25
Articolo 27 (Foro competente).....	25
Articolo 28 (Interpretazione del presente contratto).....	25

Articolo 29 (Norme di rinvio)..... 26

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2023

Tra

**GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio**, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Geofor" o la "Committente")

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

## PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 (Premesse ed allegati)**

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura [●] ex art. [●] del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, giusta Determina dell'Amministratore Unico n. del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi (c.d. "etichettati") presso i Centri di raccolta gestiti da Geofor S.p.A., suddivisa in 2 Lotti, in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Accordo per la disciplina di dettaglio.

**1.3** L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del presente Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

**1.4** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.5** Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 2) Capitolato Tecnico

Allegato 3) DuVRi\_standard - CdR\_Generale;

Allegato 4) Garanzia definitiva;

Allegato 5) Polizza assicurativa;

Allegato 6) Informativa Privacy.

### **Articolo 2 (Oggetto) Integrato in data 20.01.2023**

**2.1** Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi (c.d. "etichettati") presso i Centri di raccolta gestiti da Geofor S.p.A., suddiviso in 2 lotti in base alla collocazione territoriale dei diversi Centri di raccolta, così come di seguito rappresentato:

<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE SERVIZIO</b>	<b>CODICE EER</b>	<b>CENTRI DI RACCOLTA SERVITI</b>
Lotto n. 1 CIG 9526073C1D	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi (c.d. "etichettati")	EER 15.01.10* - EER 15.01.11* - EER 20.01.13* - EER 20.01.14* - EER 20.01.15* - EER 20.01.19* - EER 20.01.27* - EER 20.01.28 - EER 20.01.29*	PISA - Via Pindemonte PISA - Putignano Via Fiorentina PISA -Via San Jacopo PISA - Tirrenia via delle Giunchiglie SAN GIULIANO TERME - Loc. Albavola VECCHIANO - Via Salcetti CALCI - Via del Paduletto CASCINA - Via Campania CALCINAIA VICOPISANO -Via del Marrucco

Lotto n. 2 CIG 95261034E1	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recu- pero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi (c.d. "etichettati")	EER 15.01.10* - EER 15.01.11* - EER 20.01.13* - EER 20.01.14* - EER 20.01.15* - EER 20.01.19* - EER 20.01.27* - EER 20.01.28 - EER 20.01.29*	BIENTINA - Via Fermi BUTI - Via dei Due Macelli PONTEDERA - Via Don Mei PONSACCO - Viale Europa CAPANNOLI - Via Reggina CASCIANA T. LARI - Perignano Via Melorie CASCIANA T. LARI Via del Commercio CRESPIA LORENZANA - Via Lavoria FAUGLIA - Via delle Querciole PALAIA - Via L. da Vinci TERRICCIOLA - Via Pian D'Era CASTELFRANCO DI SOTTO - Orentano Via della Chiesa CASTELFRANCO DI SOTTO - Via Tabellata SANTA CROCE SULL'ARNO - Via M. Polo MONTOPOLI - Via Kennedy SAN MINIATO - Via Guerrazzi SANTA MARIA A MONTE - Ponticelli Via Marconi
---------------------------------	--	--	--

Sarà stipulato con l'Aggiudicatario un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto l'espletamento dei servizi di cui sopra nella misura di cui la Stazione Appaltante avrà necessità in base alle esigenze che manifesteranno nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro.

2.2 Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il presente accordo quadro potrà essere modificato durante la sua vigenza senza necessità di nuova procedura di affidamento qualora per documentate esigenze o per variazione dei prezzi di mercato sia necessaria una revisione dei prezzi del trasporto e/o del trattamento.

Pertanto, nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi ex art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto di variazioni dei singoli prezzi che determinino un aumento o una diminuzione superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, il Responsabile del Procedimento procederà - previa richiesta scritta dell'Appaltatore in caso di aumento dei prezzi e di ufficio nel caso opposto - ad avviare apposita istruttoria nella quale potrà tener conto di indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze

eventualmente effettuate direttamente dallo stesso presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Ad esito dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito alla richiesta di revisione dei prezzi con provvedimento motivato.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

~~In ogni caso la modifica può essere fatta solo esclusivamente previo rilascio di assenso scritto da parte della Committente che effettuerà una preventiva analisi della congruità del nuovo prezzo rispetto ai prezzi di mercato.~~

2.3 Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche del (specificare il bene fornito) e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda al Capitolato Tecnico allegato al presente Accordo.

### **Articolo 3 (Durata dell'Accordo)**

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (*dodici*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata dei servizi, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento. Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 In data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2021 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio. Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate - tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante-

attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo.

Geofor S.p.A., pertanto, rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro.

Nell'ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore; Nell' ipotesi b) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

Le Parti convengono che, in ogni caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate o i cui ordinativi sono stati emessi.

**3.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

#### **Articolo 4 (Rinnovo)**

**4.1** Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo, per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilito dal precedente art. 3.

Nel contratto rinnovato la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

**4.2** Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.



## **Articolo 5 (Proroga tecnica)**

**5.1** Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo accordo non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

**5.2** L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

**5.3** La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (*sei*) mesi.

## **Articolo 6 (Personale)**

**6.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

#### **Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)**

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

#### **Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)**

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: \_\_\_\_\_

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

#### **Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)**

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La

corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è il Sig. [●]/Dott. [●].

## PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

### **Articolo 10 (Subappalto)**

10.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

*(OPPURE IN ALTERNATIVA)*

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

10.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del

subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

**10.3** L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

**10.4** L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 11 (Inadempimenti e penali)**

**11.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

**11.2** Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto dei ritiri programmati, si applica una penale pari ad € 300,00 per ogni singolo ritiro non eseguito. Oltre ad applicare la penale, la Committente si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio con altro operatore addebitando i maggior costi sostenuti interamente all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto e/o azione;
- b) in caso di mancata risposta alla richiesta di ritiro di cui all'art. 3.1 del Capitolato tecnico entro le ore 12:00 del venerdì della settimana nella quale Geofor ha trasmesso la richiesta, si applica una penale pari ad € 200,00;
- c) in caso di mancato rispetto degli orari previsti in fase di programmazione (es. CdR chiuso) si applica una penale pari ad € 200,00;
- c) in caso di ritardata trasmissione della copia del formulario di cui all'art. 5.12 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, Geofor applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- d) in caso di mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto si applica una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) ad evento;
- e) in caso di mancata restituzione della 4° (quarta) copia del formulario, di cui all'art. 5.13 del Capitolato Tecnico, Geofor applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), procedendo altresì alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.;
- f) in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle norme comportamentali definite dai disciplinari di carico e dal DUVRI in merito al personale impiegato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione;
- g) in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno del CdR: € 300,00 (euro trecento/00) ad evento;
- h) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della stessa.

11.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

11.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione dei servizi da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità dei servizi, fermo restando ogni altro diritto o azione.

11.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

11.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

### **Articolo 12 (Risoluzione)**

12.1 Fermo rimanendo quando già previsto nel Capitolato Tecnico, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltretutto nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio affidato;
- b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- c) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- d) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- e) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi;
- f) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- g) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- h) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;

- i) in caso di abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- j) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente Accordo o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- k) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- l) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- m) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- n) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- o) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- p) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- q) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
- r) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- s) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

**12.2** In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

**12.3** Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpa dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**12.4** Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

### **Articolo 13 (Recesso)**

**13.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

**13.2** Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

### **Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto)**

**14.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

**14.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

### **Articolo 15 (Cessione del credito)**

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

### **Articolo 16 (Invalidità parziale)**

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

### **Articolo 17 (Responsabilità dell'Appaltatore)**

L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti alle persone, agli animali o alle cose,



sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. .

### **PARTE III - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Articolo 18 (Corrispettivo)**

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo, Geofor riconosce all'Appaltatore i prezzi di seguito elencati, oltre IVA in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72:

#### **LOTTO 1**

**SEZIONE 1)** Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi (c.d. "etichettati") provenienti da raccolta differenziata dei Centri di Raccolta di PISA - Via Pindemonte, PISA - Putignano Via Fiorentina, PISA -Via San Jacopo, PISA - Tirrenia via delle Giunchiglie, SAN GIULIANO TERME - Loc. Albavola, VECCHIANO - Via Salcetti, CALCI - Via del Paduletto, CASCINA - Via Campania, CALCINAIA VICOPISANO -Via del Marrucco

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo €/Kg IVA ED ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI</b>
<b>15.01.10*</b>	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	€/Kg
<b>15.01.11*</b>	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose	€/Kg
<b>20.01.13*</b>	Solventi	€/Kg
<b>20.01.14*</b>	Acidi	€/Kg
<b>20.01.15*</b>	Sostanze alcaline	€/Kg
<b>20.01.19*</b>	Pesticidi	€/K
<b>20.01.27*</b>	Vernici, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	€/Kg
<b>20.01.28</b>	Vernici diverse da 20.01.27*	€/Kg
<b>20.01.29*</b>	Detergenti	€/Kg

**SEZIONE 2) Fornitura fusti omologati:**

<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO €/cad IVA ED ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI</b>
FUSTI omologati ONU in plastica lt 220 a bocca larga con chiusura a moschettone forniti vuoti per pieno dall'Appaltatore	€/cad

**LOTTO 2**

**SEZIONE 1)** Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi (c.d. "etichettati") provenienti da raccolta differenziata dei Centri di Raccolta di BIENTINA - Via Fermi, BUTI - Via dei Due Macelli, PONTEDERA - Via Don Mei, PONSACCO - Viale Europa, CAPANNOLI - Via Reggina, CASCIANA T. LARI - Perignano Via Melorie, CASCIANA T. LARI Via del Commercio, CRESPIA LORENZANA - Via Lavoria, FAUGLIA - Via delle Querciole, PALAIA - Via L. da Vinci, TERRICCIOLA - Via Pian D'Era, CASTELFRANCO DI SOTTO - Orentano Via della Chiesa, CASTELFRANCO DI SOTTO - Via Tabellata, SANTA CROCE SULL'ARNO - Via M. Polo, MONTOPOLI - Via Kennedy, SAN MINIATO - Via Guerrazzi, SANTA MARIA A MONTE - Ponticelli Via Marconi :

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo €/Kg IVA ED ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI</b>
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	€/Kg
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose	€/Kg
20.01.13*	Solventi	€/Kg
20.01.14*	Acidi	€/Kg
20.01.15*	Sostanze alcaline	€/Kg
20.01.19*	Pesticidi	€/Kg
20.01.27*	Vernici, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	€/Kg
20.01.28	Vernici diverse da 20.01.27*	€/Kg
20.01.29*	Detergenti	€/Kg 2,74

**SEZIONE 2) Fornitura fusti:**

<b>Descrizione</b>	<b>IMPORTO €/cad. IVA ED ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI</b>
--------------------	--

FUSTI omologati ONU in plastica lt 220 a bocca larga con chiusura a moschettone forniti vuoti per pieno dall'Appaltatore	€/cad
--	-------

### **Articolo 19 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

**19.1** Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

**19.2** Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

**19.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

**19.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

**19.5** Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano a € 362,00 (trecentosessantadue/00 euro) per il Lotto 1 e € 392,00 (trecentonovantadue/00 euro) per il Lotto 2. I suddetti importi si intendono iva di legge esclusa.

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati, per ciascun lotto, con fattura specifica e dedicata, decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

**19.6** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

---

---

---

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

---

---

---

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**19.7** È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

**19.8** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●] .

## **Articolo 20 (Cauzione Definitiva)**

**20.1** A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. 4)

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

**20.2** La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

**20.3** La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

**20.4** In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

**20.5** Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

## **Articolo 21 (Polizza Assicurativa)**

**21.1** L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

**21.2** Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●]avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.

**21.3** Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A. **31 .4** Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

**21.5** Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

## **PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 22 (Clausola 231)**

L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

## **Art. 23 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

**23.1** In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

**23.2** Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;

b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

**23.3** In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

**23.4** Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **Articolo 24 (Domicilio contrattuale)**

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la <b>Committente</b> a:	Per l' <b>Appaltatore</b> a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

#### **Articolo 25 (Riservatezza)**

**25.1** L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

**25.2** L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.



Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

**25.3** Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

**25.4** Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

### **Articolo 26 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

### **Articolo 27 (Foro competente)**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

### **Articolo 28 (Interpretazione del presente contratto)**

**28.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

**28.2** Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

**28.3** In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 29 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Geofor S.p.A.**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

**Per l'Appaltatore**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie